



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 34 DEL 13-03-2014

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER ATTIVAZIONE STAGE CURRICULARI

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TREDICI del mese di MARZO alle ore 11.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si	
4	CESANA Tiziano	Si	
5	CASIRAGHI Marisa		Si

PRESENTI : 4

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale MANCINI Dr.ssa LAURA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER ATTIVAZIONE STAGE CURRICULARI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 13/01/2014 è scaduta la convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca per il tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva – Facoltà di Medicina e Chirurgia -;
- con l'allegata nota del 30/09/2013 (prot. com.le n° 7886/03.14) (allegato "A"), il Responsabile del Settore Amministrativo comunicava all'Università di Milano-Bicocca la disponibilità dell'Asilo Nido Comunale "Il Germoglio" ad accogliere ancora presso la propria struttura gli allievi del I° anno del predetto Corso di Laurea, alle condizioni e per la finalità ivi indicate;

Considerato che per gli studenti universitari l'effettuazione di tirocini formativi e di orientamento costituisce una rilevante opportunità per il futuro inserimento nel mondo del lavoro;

Visto l'art. 18 della Legge 196/1997 e il D.M. 142/1998;

Viste le "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'art. 1 commi 34-36 della L. 92/2012", adottate con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 24/01/2013;

Visti i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini curriculari, approvati dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n° X/825 del 25/10/2013;

Rilevato che dalla suddetta disciplina risulta che:

- I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti, alle quali deve essere allegato un progetto formativo;
- I tirocini non si configurano come un rapporto di lavoro;
- I tirocini curriculari non sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis comma 2 del D.L. 510/1996;
- Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella Convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea Compagnia Assicuratrice; la copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'Amministrazione Pubblica, rientranti nel progetto formativo;
- Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla L. 68/1999 e s.m.;
- Compiti del soggetto ospitante sono: stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo; designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- Può essere corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio definita nella Convenzione e nel Progetto Formativo;

Dato atto che il Comune di Sovico:

- è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla L. 68/1999 e s.m.;
- è in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999 e s.m.i.;

Visto lo schema tipo di convenzione (allegato "B") predisposto dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca per l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari sulla base degli indirizzi regionali sopra richiamati;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere al convenzionamento con l'Università degli Studi di Milano Bicocca approvandone la relativa bozza, della quale peraltro si applicano solo le disposizioni in merito ai tirocini curriculari, precisando che:

- fermo restando che ai tirocinanti verrà assicurata adeguata informazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per i tirocini curriculari oggetto della presente convenzione il Comune di Sovico non è tenuto a garantire né la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro né la sorveglianza sanitaria a fronte del breve periodo di permanenza degli stessi presso la sede dell'Asilo Nido Comunale;
- ai tirocinanti non sarà corrisposta un'indennità per la partecipazione;

Ritenuto di demandare:

- al Sindaco pro-tempore, la sottoscrizione della "Convenzione di Tirocinio" con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, che decorre dalla data di sottoscrizione e che avrà durata di due anni rinnovabili salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza;
- al Responsabile del Settore interessato all'inserimento dei tirocinanti, l'approvazione dei Progetti Formativi Individuali e la nomina del tutor;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole dei presenti resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata.
- 2) Di procedere al convenzionamento con l'Università degli Studi di Milano Bicocca approvandone la relativa bozza (Allegato "B"), della quale peraltro si applicano solo le disposizioni in merito ai tirocini curriculari, precisando che:
 - fermo restando che ai tirocinanti verrà assicurata adeguata informazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per i tirocini curriculari oggetto della presente convenzione il Comune di Sovico non è tenuto a garantire né la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro né la sorveglianza sanitaria a fronte del breve periodo di permanenza degli stessi presso la sede dell'Asilo Nido Comunale;
 - ai tirocinanti non sarà corrisposta un'indennità per la partecipazione;
- 3) Di demandare al Sindaco pro-tempore la sottoscrizione della "Convenzione di Tirocinio" con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, che decorre dalla data di sottoscrizione e che avrà durata di due anni rinnovabili salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza;
- 4) Di demandare al Responsabile del Settore interessato all'inserimento dei tirocinanti, l'approvazione dei Progetti Formativi Individuali e la nomina del tutor;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:

- "A" Nota del 30/09/2013
- "B" Convenzione di Tirocinio
- Pareri



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO "A"

Sovico, 30 settembre 2013
Prot. n. 7886 / Cat. 03 Cl. 14 F. 03.14/3
(da citare per esteso nella risposta)

Chiarissimo
Prof. Marcello Fontanesi
Università degli Studi Milano-Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126 MILANO

Chiarissimo
Prof. Andrea Stella
Preside Facoltà Medicina e Chirurgia
Università degli Studi Milano-Bicocca
Via Cadore, 48
20800 MONZA

Chiarissimo
Prof. Mario Bertolini
Presidente Corso di Laurea in Terapia della
Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Università degli Studi Milano-Bicocca
Via Cadore, 48
20800 MONZA

OGGETTO: DISPONIBILITA' ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE DA PARTE DI ALLIEVI DEL CORSO DI LAUREA IN TENPEE-UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA

Facendo seguito alle comunicazioni intercorse con la Segreteria del Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, sentito l'Asilo Nido Comunale "Il Germoglio", si comunica che lo stesso, al fine di poter continuare la collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia-Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, è ancora disponibile ad accogliere presso la propria struttura gli allievi del I° anno del Corso di Laurea in Tenpee, purché quest'ultimi siano coperti da assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni che dovessero subire durante il periodo di permanenza presso le strutture del Nido stesso, e purché venga garantito il rispetto della normativa legislativa e regolamentare a tutela della riservatezza delle persone.

Si precisa che il numero degli allievi ed il periodo di permanenza nel Nido dovranno essere concordati tra la Vs. rispettabile Università e l'Ente scrivente.

Restiamo in attesa di conoscere l'eventuale positivo riscontro del Consiglio di Facoltà così da poter concordare modalità e tempi per la sottoscrizione della relativa Convenzione.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Erika Raimondo

SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Segreteria
Piazza A. Riva 10 – Sovico MB
Tel. 039 20.75.022-23
Fax 039 20.75.045

Sede legale:
Piazza A. Riva 10
20050 SOVICO MB
Codice Fiscale: 00866640154
Partita Iva : 00698320967

Tel. Centralino: 039 20.75.01
Fax 039 20.75.045
Email: protocollo@comune.sovico.mb.it
Posta certificata :
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
www.comune.sovico.mb.it



CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

l' Università degli Studi di Milano – Bicocca, codice fiscale n. 12621570154, di seguito "Università" in qualità di Soggetto promotore con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dal Rettore Prof.ssa CRISTINA MARIA MESSA, nata a Monza (MB) il 08/10/1961;

E

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante).....

di seguito denominato "Soggetto ospitante",

con sede legale in

Codice fiscale/partita Iva

rappresentato/a da

nato/a ail

PREMESSO CHE:

- tale convenzione ha validità per tutti gli stage curriculari avviati sul territorio nazionale e per gli stage extracurriculari la cui sede operativa di svolgimento sia ubicata nella Regione Lombardia;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti che avviano uno stage extracurricolare non possono realizzare più di un tirocinio (della durata massima di 6 mesi, proroghe comprese) presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei tirocinanti che avviano stage curriculari, dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

PREMESSO INOLTRE CHE

- il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se previsto, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla presente disciplina regionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto presso il Soggetto ospitante da studenti universitari dei corsi di studio, da studenti dei corsi post laurea e da laureati che abbiano conseguito un titolo da non più di dodici mesi presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

Costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione il progetto formativo individuale, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore

L'Università si impegna a:

- predisporre la convenzione;
- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- nel caso di tirocini extracurricolari, rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite.

Art. 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con l'Università;

- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto; resta intesa la disponibilità dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca a concordare con l'Ente ospitante, che dovrà garantire il contestuale accesso ai relativi atti, ogni problematica di tipo tecnico-applicativo. Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università, nella persona della Responsabile caterina.giuliani@unimib.it (tel.02-64486188);
- comunicare in forma scritta all'Università tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- comunicare all'Università l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio;
- comunicare all'Università l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte dell'Università, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- rispettare i limiti numerici (nel caso di stage/tirocini extracurricolari) applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio e precisamente:
 - strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero in numero non superiore a 5, presenza contemporanea di un solo tirocinante;
 - strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20, presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
 - strutture con risorse umane in numero superiore a 20, presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti.

Art. 4 – Tutoraggio

L'Università designa un tutor che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo.

Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo.

Nel caso di tirocini curriculari ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di cinque tirocinanti.

Nel caso di tirocini extracurricolari ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione. Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.

Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del tutor dell'Università e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor dell'Università ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor dell'Università e al tutor del soggetto ospitante.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Al tirocinante che ha svolto un tirocinio extracurricolare viene rilasciata dall'Università l'attestazione dei risultati e delle competenze acquisite.

Art. 6 – Garanzie assicurative

L'Università si impegna a garantire che ogni tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del soggetto ospitante mediante Convenzione con l'INAIL e altra compagnia per gli infortuni sul lavoro e mediante convenzione con altra compagnia assicurativa per la responsabilità civile. Gli estremi identificativi delle coperture assicurative sono riportati nel progetto formativo individuale.

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo individuale, ma debitamente e tempestivamente richieste dal soggetto ospitante ed autorizzate dall'Università.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'università.

Art. 7 – Comunicazioni

I tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La Convenzione e il piano formativo individuale sottoscritti, sono tenuti agli atti dall'Università e dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Indennità di partecipazione

Come previsto dalla Delibera Regione Lombardia X/825 del 25 ottobre 2013 il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante che svolge un tirocinio extracurricolare un'indennità di importo non inferiore a 400 euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riconducibile a

300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi della ml. 92/2012 non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro mensili.

L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del progetto formativo individuale.

La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 9 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di due anni rinnovabili salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Recesso

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte dell'Università, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 – Imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Ente convenzionato, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto riguarda di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013.

Data.....

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Il Rettore

(Prof.ssa CRISTINA MARIA MESSA)

.....

Società/Ente

Il Rappresentante legale

.....



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 34 DEL 13/3/14 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER ATTIVAZIONE STAGE CURRICULARI

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 “TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Addì, 12/3/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
(Motta Eriberto)


PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi 20 MAR. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 13 MAR. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 20 MAR. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



